

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3136

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**RAMPELLI, GIORGIA MELONI, CIRIELLI, LA RUSSA,
MAIETTA, NASTRI, TAGLIALATELA, TOTARO**

Introduzione del comma 639-*bis* dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in materia di esenzione dall'imposta unica comunale

Presentata il 21 maggio 2015

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nell'anno di grazia 2015, molti italiani non dispongono nella propria abitazione di acqua corrente proveniente da un acquedotto compreso nel sistema idrico integrato. Secondo i dati che l'Istituto nazionale di statistica ha raccolto durante il censimento 2011, il 3,2 per cento delle case degli italiani non riceve acqua da un acquedotto, cioè più di un italiano su trenta.

È evidente come la mancanza di una fonte adeguata e sicura di acqua costituisca una grave menomazione in termini di qualità della vita, costringendo i cittadini interessati a sobbarcarsi ingenti spese per procurarsela e a compiere notevoli fatiche per disporre di un bene che dovrebbe

essere garantito a tutti i cittadini. Il diritto all'acqua è, anzi, un diritto fondamentale che dovrebbe essere garantito a ogni persona.

Questa carenza costituisce peraltro quasi sempre la spia di altre situazioni di disagio. Dove manca l'acqua normalmente difetta anche l'impianto fognario, il servizio di illuminazione pubblica è assente o più deficitario del solito, le strade sono sterrate o più fatiscenti del consueto. I servizi pubblici di trasporto sovente mancano del tutto. La mancanza d'acqua pubblica marca una marginalità evidente di famiglie e comunità che non sono tenute nella dovuta considerazione dalle autorità comunali competenti.

L'iniqua parametrizzazione delle rendite catastali svantaggia — in molti comuni — i possessori di immobili non riforniti di acqua e pretermessi nell'erogazione di quasi tutti i servizi essenziali di competenza delle autorità locali. Essi pagano imposte e tasse quanto gli abitanti del centro cittadino e a volte addirittura di più.

La funzione primaria delle istituzioni deve essere quella di realizzare pienamente la persona umana, secondo il disegno della Costituzione. La presente proposta di legge non ha quindi esclusivamente una finalità equitativa. Essa ha soprattutto una finalità propulsiva, essendo esplicitamente volta a incentivare i comuni a operare inclusivamente, con ri-

ferimento all'intero territorio comunale. Non possono esistere zone franche, in cui l'ente locale opera esclusivamente come esattore, senza restituire ai cittadini quanto prelevato attraverso servizi adeguati ed efficienti.

Da troppi anni lo sviluppo civile del Paese si è arrestato, mentre si moltiplicano segnali inquietanti di involuzione e di degrado. La presente proposta di legge punta, pertanto, a spingere le amministrazioni locali, specie le più inefficienti, a rimettere i propri cittadini al centro dell'impegno amministrativo e data l'importanza della questione trattata confidiamo in un sollecito e vasto sostegno da parte di tutti i gruppi politici.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Dopo il comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è inserito il seguente:

« *639-bis.* A decorrere dal 1° gennaio 2016, le abitazioni che non possano attingere acqua da una rete di distribuzione affidata ad un gestore del servizio idrico integrato, come definito dall'articolo 74, comma 1, lettera *r*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non costituiscono presupposto impositivo ai sensi del comma 639 del presente articolo e i loro possessori sono totalmente esentati dall'imposta unica comunale ».

€ 1,00



17PDL0032080